

PARTE PRIMA

IL MERCATO ITTICO  
ALL'INGROSSO  
COMUNALE DI FANO

STUDIO TECNICO  
CONOSCITIVO



Rev. 00 - 15/10/2018 – dott. Nicola Tontini

## INDICE

1	SCOPO DELLO STUDIO .....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3	INQUADRAMENTO GENERALE.....	6
3.1	Il mercato all'ingrosso .....	6
3.2	Ente gestore del Mercato .....	10
3.3	Regolamento di Mercato.....	13
3.4	Acquirenti / Fornitori.....	15
3.5	Impianto d'asta .....	18
3.6	Lay-out .....	21
4	DIAGRAMMA DI FLUSSO .....	23
5	FUNZIONAMENTO DEL MERCATO .....	24
5.1	Conferimento del prodotto.....	24
5.2	Fase di vendita .....	24
5.3	Etichettatura.....	25
5.4	Fase distributiva.....	26
6	DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	29
6.1	Zona di "prima vendita" .....	29
6.2	Transazioni in asta .....	30
6.3	Transazioni non in asta .....	30
6.4	Facchinaggi, diritti sanitari e servizi.....	30
6.5	Servizio cassa .....	30
7	VOLUMI PRODUTTIVI .....	32
	ALLEGATO I.....	34
	(REGOLAMENTO TIPO PER I MERCATI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI).....	34
	ALLEGATO II.....	48
	REGOLAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO .....	48
	(CONSORZIO ITTICO FANESE SRL) .....	48
	ALLEGATO III (RILIEVO FOTOGRAFICO STRUTTURA) .....	63
	ALLEGATO IV (RILIEVO FOTOGRAFICO FASE D'ASTA) .....	73

## 1 SCOPO DELLO STUDIO

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto specialistico conoscitivo all'Amministrazione Comunale di Fano, nell'ambito del settore ittico finalizzato alla concessione mediante successiva procedura ad evidenza pubblica del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso di proprietà del Comune di Fano. Lo studio tecnico è strutturato in due parti: la prima parte incentrata sull'inquadramento generale della struttura e sul suo funzionamento, la seconda parte più specifica sui costi di gestione nonché sulla stima del valore della concessione del servizio.

## 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

All'attività oggetto del presente documento, nonché alla sua gestione da parte dell'Ente Gestore, sono direttamente applicabili le seguenti norme:

- D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 (disciplina del commercio) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Testo aggiornato alle modifiche introdotte con il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147,
- Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio (B.U. 13 novembre 2009, n. 106) – Regione Marche;
- D.M. 27 marzo 2002 - Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo (pubbl. in Gazz. Uff. n. 84 del 10 aprile 2002) e s.m.i.,
- Decreto n. 19105 del 22/09/2017 – Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale (prot. n. 0030330-11/10/2017-SCCLA-Y29PREV-A),
- D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" (come modificato da vari D.P.R. e Decreti ministeriali),
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96. (12G0012),
- Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016),
- Circolare n. 25798 del 12/12/2014 sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013,
- D.M. 30 novembre 1996 Disciplina della pesca di lumachine di mare. (GU Serie Generale n.22 del 28-01-1997),
- D.M. 16 luglio 1986 Misura minima dei cannicchi e delle telline e modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 concernente: «Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti». (1507Q001) (GU Serie Generale n.173 del 28-07-1986),
- D.M. 22 dicembre 2000 Oggetto: Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Modifiche al D.M. 21.7.98,
- D.M. 12 gennaio 1995 Disciplina della pesca del riccio di mare. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-1995),
- D.M. 3 maggio 1989 Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni. (GU Serie Generale n.113 del 17-05-1989),

- D.M. 5 giugno 1987, n. 250 Integrazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima,(G.U. 29 giugno 1987, n. 149),
- Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013,
- D.M. 10 novembre 2011 "Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09",
- D.D. 28 dicembre 2011, che individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2 D.M. 10 novembre 2011, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio,
- Reg.(CE) n. 216/2009 dell'11 marzo 2009 - relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 217/2009 dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 218/2009 dell'11 marzo 2009 - relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 601/2004 del 22 marzo 2004 - che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16),
- Reg.(CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005 - Relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98,
- Reg.(CE) n. 1936/2005 del 21 novembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l'aringa, l'ippoglosso nero e il polpo,
- Reg.(CE) n. 1386/2007 del 22 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale,
- Reg.(CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1) e s.m.i.,
- Reg.(UE) n. 2017/787 dell'8 maggio 2017 (di esecuzione) che stabilisce una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone nell'Oceano Atlantico nord-orientale,
- Reg.(CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001,
- Reg.(CE) n.1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007,


- Reg.(UE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio,
- Reg.(UE) 2016/1627 del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio,
- Reg.(CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94,
- Reg.(UE) n. 2016/2376 (delegato) del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane,
- Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
- Regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare,
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale cui i molluschi bivalvi vivi e i prodotti ittici), destinate agli operatori del settore alimentare,
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali prodotti di origine animale destinati al consumo umano,
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, i) che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006,
- Reg.(UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
- Reg.(UE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,
- Reg.(UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,

- Reg. (UE) n. 40/2013 del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54),
- Reg. (UE) N. 39/2013 del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

### **3 INQUADRAMENTO GENERALE**

#### **3.1 Il mercato all'ingrosso**

Il “mercato del pesce” di Fano, la cui costruzione terminò nel 1938 dietro progetto dell'Ing. L. Patrignani, rappresenta un'opera dell'architettura razionalista voluta nel 1936 dal Comune di Fano. Caratteristica della costruzione sono i due torrioni a pianta rettangolare raccordata a semicerchio, posti sul fronte verso via Adriatico; le due torri, alte circa 12 metri erano in origine destinate alle vasche di carico per la distribuzione dell'acqua dolce (a destra) e salata (a sinistra).



Il progetto prevedeva già in origine un corpo centrale con uffici, salone delle aste, magazzini, servizi igienici, percorsi interni di distribuzione ai magazzini, un locale di refrigerazione nonché l'abitazione del custode. La struttura è stata inaugurata nel 1939. La gestione diretta del mercato da parte della Cooperativa dei marinai, passò nel 1951 all'Amministrazione comunale. Attualmente la struttura conserva le caratteristiche architettoniche originarie ad eccezione del primo piano realizzato successivamente e delle nuove realizzazioni impiantistiche poste a servizio dell'attività

del mercato (cella frigorifera per i prodotti ittici e fabbrica del ghiaccio).

I mercati ittici, o meglio i *mercati all'ingrosso del pesce*, come storicamente furono definiti e regolamentati dalla Legge 12 luglio 1938, n. 1487, sono strutture d'interesse pubblico che assicurano nel collegamento tra la produzione ed il consumo, l'osservanza delle normative sanitarie vigenti (un tempo sotto stretto controllo dell'Autorità Sanitaria poi, con l'entrata in vigore del pacchetto igiene, demandate ai singoli Operatori del Settore Alimentare), la rapidità di distribuzione delle merci ed il rispetto delle normative nazionali in materia di commercializzazione. Ai fini del presente documento, è stata presa a riferimento la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (B.U. 13 novembre 2009, n. 106) - *Testo unico in materia di commercio*, con la quale è stato riordinato il precedente impianto normativo regionale (di seguito T.U.); all'interno del T.U. si intende per (art.47):

- a) **mercato all'ingrosso**, *un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agricolo alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:*
1. *direzione del mercato;*
  2. *rilevazione statistica;*
  3. *verifica del peso o della quantità e della qualità;*
- b) **centro agroalimentare**, *la infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare:*
1. *è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale;*
  2. *è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.*

I mercati ittici all'ingrosso rappresentano, tra le fasi di commercializzazione dei prodotti ittici, dei nodi di fondamentale importanza, in particolare per i meccanismi di libera formazione del prezzo; attraverso tali meccanismi viene garantita la stabilità di un prezzo di base equo all'interno del quale si livella la domanda con l'offerta di mercato e nel contempo si preserva un giusto meccanismo di concorrenzialità.

Con D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 sulla disciplina del settore del commercio, si intende per commercio all'ingrosso, *l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio per poi rivenderle ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.*

L'attività del commerciante all'ingrosso è contraddistinta non dalla quantità di merce venduta ma dai soggetti verso i quali il suddetto imprenditore è legittimato a vendere. Non è pertanto possibile la vendita ai consumatori finali ma esclusivamente verso altri commercianti, sia grossisti che dettaglianti o verso utilizzatori professionali e utilizzatori in grande.

Con il termine "utilizzatori in grande", è ancora accettabile l'individuazione sancita dall'art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n.375 (ora abrogato) secondo il quale devono essere intese le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

Con il termine "utilizzatori professionali", al contrario, devono intendersi gli esercenti attività industriali, agricole, alberghiere, gli esercenti arti e professioni e in generale gli esercenti un'attività di produzione di beni e di servizi che acquistano i beni per utilizzarli nell'esercizio della professione.

Queste due categorie possono essere ricomprese nell'ambito della definizione che il Reg.(UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 ha dato di "collettività" e cioè qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Da ciò si evince una netta demarcazione negli ambiti commerciali che il grossista ha il dovere professionale di accertare; per una corretta circolazione del prodotto, chi esercita attività all'ingrosso deve verificare che l'acquirente rivesta una delle qualifiche prescritte dalla legge (sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 1987, n. 8098).

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinato ai requisiti del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, sebbene non manchino leggi regionali che, ove esistenti, rivestono carattere di fonte primaria.

In merito al commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici va richiamata la Legge 25 marzo 1959, n.125, che liberalizzava l'attività all'ingrosso, consentendo la vendita sia dentro i mercati all'ingrosso sia fuori dagli stessi, pur nel rispetto delle normative di vigilanza e controllo. Tale legge per le attività di commercio all'ingrosso aveva istituito un apposito albo presso le Camere di Commercio (ora abrogato dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114); sempre la stessa legge aveva istituito per commissionari, mandatari ed astatori, appositi albi professionali presso la Camera di Commercio per poter operare all'interno dei mercati all'ingrosso (ora abrogati dal D.Lgs 6 agosto 2012, n. 147).

Solitamente vengono individuate le seguenti tipologie di mercati ittici all'ingrosso (Fonte ISMEA, 2000 - Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico, 2008):

1. **mercati alla produzione**, nei quali confluiscono quasi esclusivamente prodotti della pesca e acquacoltura direttamente dalla fase produttiva;
2. **mercati a funzione mista**, nei quali accanto alla forte prevalenza di prodotto locale, vengono scambiati anche prodotti provenienti da altre zone d'Italia e/o dall'estero, anche trasformati;
3. **mercati terminali o al consumo**, nei quali vi confluiscono prodotti che hanno provenienza nazionale e internazionale, anche trasformati, e vi operano soprattutto grossisti.



Attualmente il Mercato Ittico all'ingrosso di Fano può essere definito, nel complesso della sua attività come mercato a funzione mista.

Con circolare MINSAN, 19 febbraio 1993, n. 5 (GU Serie Generale n.53 del 05-03-1993), anche i mercati ittici all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste, sono stati compresi tra gli impianti soggetti ad iscrizione nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti come idonei dall'allora Ministero della Sanità (art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531); tali strutture sono pertanto in possesso di numero di riconoscimento comunitario, attualmente riportato nell'elenco ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 - Sezione VIII (Prodotti della pesca) della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione). Nel caso di specie, dalla consultazione dell'elenco on line (<http://www.salute.gov.it/consultazioneStabilimenti/ConsultazioneStabilimentiServlet?ACTION=gestioneSingolaCategoria&idNormativa=2&idCategoria=8>), risulta:

APPROVAL NUMBER: **CE IT 554**  
NAME: CONSORZIO ITTICO FANESE SRL CONSORTILE  
VAT: 2263350411  
TAX CODE: -  
TOWN/REGION: VIALE ADRIATICO, 54 , FANO (PU)  
CATEGORY: 8  
ASSOCIATED ACTIVITIES: WM (= Mercato all'ingrosso)

Sempre all'interno degli elenchi ufficiali Sezione VII (Molluschi bivalvi vivi) della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione), (<http://www.salute.gov.it/consultazioneStabilimenti/ConsultazioneStabilimentiServlet?ACTION=gestioneSingolaCategoria&idNormativa=2&idCategoria=7>) la stessa struttura risulta autorizzata come segue:

APPROVAL NUMBER: **CE IT 554**  
NAME: CONSORZIO ITTICO FANESE SRL CONSORTILE  
VAT: 2263350411  
TAX CODE: -  
TOWN/REGION: VIALE ADRIATICO, 54 , FANO (PU)  
CATEGORY: 7  
ASSOCIATED ACTIVITIES: DC (= Centro di spedizione molluschi)

Un'area del mercato ittico è infatti dedicata al confezionamento dei prodotti della pesca provenienti dai produttori locali, in conformità al Reg CE 853/04, Allegato III, Sezione VII (molluschi bivalvi vivi), per la successiva vendita all'asta.

## 3.2 Ente gestore del Mercato

I mercati del pesce nazionali sono organizzati con una struttura interna che per la maggioranza dei casi si identifica con la proprietà comunale, per una restante percentuale invece la conduzione è a regime cooperativo, consorziale o privatistico (M. Bussani, 1987). Nel complesso la gestione del mercato deve prevedere: la direzione, un ufficio statistica, il controllo igienico sanitario organizzato secondo i principi dell'autocontrollo, il servizio di vigilanza ed uno sportello di banca. La regolamentazione delle attività di mercato segue le indicazioni riportate su specifica normativa ed è formalizzata in un regolamento interno; il regolamento può trattare anche la gestione dei servizi ausiliari, quali ad esempio: i magazzini deposito e frigoriferi, gli uffici dei mandatari, delle cooperative e degli astatori. Tra i servizi ausiliari storicamente erano citati anche i servizi igienici nonché il posto telefonico pubblico.

L'art.48 del T.U., definisce tra i soggetti che possono **istituire** mercati all'ingrosso:

- a) il Comune, la Provincia e la CCIAA competenti per territorio,
- b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico,
- c) le società consortili con partecipazione pubblica maggioritaria,
- d) i consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

Inoltre stabilisce i criteri per la realizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari tenendo conto:

- a) dei mercati e dei centri, distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
- b) dell'individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati o centri, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
- c) del fabbisogno nella regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;
- d) della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;
- e) dell'indicazione per i diversi tipi di mercati e di centri delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
- f) degli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

I Comuni competenti per territorio concedono l'autorizzazione alla costituzione di mercati all'ingrosso; la Giunta regionale concede l'autorizzazione alla costituzione dei centri agroalimentari. La Giunta regionale può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari già costituiti o da costituire.

L'art.49 del T.U., definisce nell'ambito della **gestione** che:


- a) i mercati all'ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 48 T.U.,
- b) la convenzione stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione,
- c) il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in

- locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono di norma a carico dell'istitutore,
- d) la gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio,
  - e) i canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi,
  - f) i canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato,
  - g) in ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità,
  - h) i centri agroalimentari sono gestiti nel loro complesso dall'ente che li ha realizzati anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992 (Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso),
  - i) il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile. Provvede altresì:
    - i. alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile,
    - ii. alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione,
    - iii. alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

L'Ente Istitutore del Mercato ittico di Fano è il Comune di Fano; attualmente la gestione dei servizi del Mercato Ittico all'Ingrosso Comunale di Fano è affidata in concessione dal 24/11/2006, con contratto di affidamento n. 38249, al **Consorzio Ittico Fanese S.r.l. Consortile**. L'affidamento in concessione della gestione dei servizi del Mercato Ittico all'ingrosso con annessa fabbrica del ghiaccio è stata data per anni dieci; termine poi prorogato provvisoriamente una prima volta al 31/12/2017 (D.G. 577 del 14/12/2016 e Determinazione n. 2409 del 22/12/2016) ed una seconda volta al 31/12/2018 (D.G. 88 del 15/03/2018 e Determinazione n. 526 del 20/03/2018).

Di seguito viene schematizzata la composizione societaria dell'Ente Gestore aggiornata all'8 agosto 2017:

SINTESI DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA ALL'08/08/2017



Nel complesso, l'attività svolta dal Consorzio Ittico Fanese SRL Consortile comprende la gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso, la gestione della vicina rivendita al dettaglio (ex stabulario), la gestione contabile delle imprese di pesca nonché gli adempimenti derivanti dalle pratiche marittime; a tutto ciò si aggiunge anche il servizio offerto con la fabbrica del ghiaccio a produttori ed acquirenti. Nell'unità operativa del Mercato Ittico all'Ingrosso operano, alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore, tre addetti *full-time* con titolo di ragioniere tra cui: il direttore (astatore), l'astatore (aiuto-astatore) ed un impiegato contabile; a questi si aggiungono due dipendenti *part-time*, impiegati contabili, utilizzati in particolar modo nella turnazione ferie. Il restante personale impiegato nelle operazioni di mercato afferisce ad una Cooperativa: questi sono gli addetti che gestiscono i facchinaggi, le operazioni di pulizia nonché il cambio casse.

### 3.3 Regolamento di Mercato

Già la Legge 12 luglio 1938, n. 1487, disponeva all'art. 4: *ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.*

Per tornare alla Legge 25 marzo 1959, n.125, all'art. 4 veniva disposto che *...l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del **regolamento** relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso. Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti...per continuare all'art. 8... Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.*

*Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:*

- a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;*
- b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;*
- c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;*
- d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;*
- e) all'orario di funzionamento del mercato;*
- f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;*
- g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;*
- h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;*
- i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.*

*... (omissis).*

Con successivo D.M. 10 giugno 1959 (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 170 del 18 luglio 1959), veniva data approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici (**ALLEGATO I**).

L'art.50 del T.U., affronta l'aspetto del **regolamento** di mercato:

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo di mercato e di gestione per i centri agroalimentari, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i rispettivi regolamenti.

2. Il regolamento tipo non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti e deve prevedere in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;
- b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
- c) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;
- d) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;
- e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
- f) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;
- g) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;
- h) l'organizzazione e la disciplina dei servizi, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;
- i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;
- j) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;
- k) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme UE e nazionali vigenti in materia;
- l) la nomina di un commissionario in caso di inefficienza e di irregolarità;
- m) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.

3. In caso di violazione delle disposizioni regolamentari si applica una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato fra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento prima dell'entrata in funzione del mercato medesimo.

5. Entro tre mesi dall'autorizzazione del centro agroalimentare, l'ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In merito al comma 2, puno g), l'art.51 del T.U. (**Commissione di mercato**), recita:

1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento tipo di cui all'articolo 50, comma 2.

In merito al comma 2, puno e), l'art.52 del T.U., in relazione al **Direttore di mercato**, riporta:

1. Ad ogni mercato è preposto un **direttore** che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il direttore in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- b) provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, rileva i

prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore di mercato, nonché i compiti specifici, sono stabiliti dal regolamento di mercato.

... (omissis).

l'art.54 del T.U. stabilisce in tema di **vigilanza**:

1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dalla Giunta regionale con la collaborazione dei Comuni competenti per territorio.

2. La vigilanza è rivolta particolarmente ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'ente gestore del centro agroalimentare invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

L'Ente Gestore ha predisposto il regolamento di mercato così come riportato all'**ALLEGATO II**.

### 3.4 Acquirenti / Fornitori

Presso il mercato ittico all'ingrosso risultano attive (al 27/08/2018), 113 imprese con relativi codici acquirente; queste sono così suddivise per tipologia e provincia anagrafica:

Tipologia	Totale	AN	PU	RN	RA	FE	CH	TE	VT	PG
Ristoratore	12	2	10							
Dettagliante	85	4	76		1			1	1	2
Grossista	16	1	8	3	1	2	1			
<b>Totale</b>	<b>113</b>	<b>7</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

I fornitori di prodotti ittici attivi sono al contrario 51, suddivisi per tipologia e provincia anagrafica come segue:

Tipologia	Totale	AN	PU	RN	MC	MF	TP	FE		
Produttori	44	6	30	1	5	1	1			
Grossisti	7		5	1				1		
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

La marineria fanese, storicamente è stata sempre rappresentata da una flottiglia peschereccia di entità rilevante; alla fine degli anni '60 esistevano nel porto di Fano **129** unità da pesca:

- ✓ 25 motopescherecci dediti alla pesca alturiera a strascico,
- ✓ 33 motopescherecci dediti alla pesca ravvicinata a strascico
- ✓ 9 motopescherecci dediti alla pesca delle vongole
- ✓ 62 imbarcazioni per la piccola pesca costiera

Agli inizi degli anni '90 i natanti erano **160**:

- ✓ 30 per la pesca costiera ravvicinata,
- ✓ 30 per la pesca locale,
- ✓ 60 per la piccola pesca
- ✓ 40 vongolare

Nel 2005 i natanti della marineria fanese erano **121**:

- ✓ 10 per la pesca costiera ravvicinata con reti a strascico sino a 40 miglia dalla costa,
- ✓ 20 per la pesca costiera ravvicinata con reti a strascico nella zona compresa tra 6 e 20 miglia dalla costa,
- ✓ 40 per la piccola pesca costiera con reti a strascico, da posta, nasse e cestelli sino a 6 miglia dalla costa,
- ✓ 5 per la pesca dei tonni coi palangari nella zona sino a 20 miglia dalla costa,
- ✓ 40 per la pesca delle vongole sino a un miglio dalla costa,
- ✓ 6 per la pesca al pesce azzurro con Sistema a "volante", ma con base nel Porto di Ancona.

Attualmente, come si evince dalla precedente tabella fornitori, i produttori attivi all'interno del mercato sono **44**: 30 le imprese con sede nella provincia di Pesaro ed Urbino di cui solo 6 sono gli scafi dediti alla pesca a strascico. Le restanti imbarcazioni vendono il loro prodotto presso il mercato ittico di Fano ma provengono da altre marinerie. Tra i fornitori operano anche 7 grossisti in seconda commercializzazione tra i quali 4 con piazzola esterna assegnata.

Il notevole assottigliamento della flotta peschereccia avvenuto nel corso degli anni in seguito a demolizioni (ultimi gli arresti definitivi avvenuti per via del D.M. 29/09/2016), vendite di barche o cessazione di imprese è un riflesso della crisi economica, strutturale e sociale subita dal settore della pesca nazionale, in particolare negli ultimi 20 anni.

Il segmento più penalizzato è stato quello della pesca con Sistema a strascico, che rappresenta comunemente il tipo di attività portante nella vendita all'asta dei mercati ittici all'ingrosso. Le specie bersaglio di tale attività di pesca non rientrano infatti tra le specie massive, eccezion fatta per quei periodi dell'anno nei quali le dinamiche stagionali consentono importanti catture monospecifiche (es. triglie, pannocchie); pertanto, le partite suddivise in singole cassette trovano una loro miglior collocazione nella contrattazione lotto per lotto, come quella che avviene appunto sulle linee d'asta. I prodotti massivi, come possono essere le vongole (o i molluschi bivalvi e gasteropodi in genere) ed il pesce azzurro sono più comunemente venduti direttamente a grossisti con stabilimenti autorizzati; stessa cosa avviene nella pesca dei grandi pelagici (tonno e pesce spada), per la quale risulta attiva a Fano un piccolo segmento di marineria.

La marineria fanese, inoltre, ha sempre rappresentato per i commercianti di prodotti ittici un punto di riferimento per tipologia di prodotti sbarcati, in particolare per le specie ittiche provenienti dalle



attività di pesca alturiera; una quota rilevante del pescato, oltre ad essere venduto presso il Mercato ittico di Fano, ha sempre popolato i mercati ittici da Ancona fino a Venezia.

Questa caratteristica ha chiaramente avuto un riflesso diretto sull'economia locale grazie all'estensione del bacino d'utenza raggiunto dalla produzione della marineria fanese. I commercianti coinvolti nell'indotto del Mercato Ittico all'ingrosso coprono un territorio ampio che si estende anche a zone dell'Umbria e della Toscana; ciò conferisce alla struttura di Mercato, una notevole importanza sia dal punto di vista economico che sociale, attribuendogli così maggior rilevanza rispetto all'esclusivo servizio pubblico all'interno del territorio comunale e dei territori contermini.

### 3.5 Impianto d'asta

L'art.53 del T.U. stabilisce che *nei mercati all'ingrosso di prodotti ittici e nei centri agroalimentari in cui operano mercati ittici, la vendita dei prodotti deve avvenire mediante **asta pubblica** da parte dell'ente gestore, che si avvale di **astatori** alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato o all'ente gestore del centro.*

Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso di Fano è in funzione un sistema ad asta di tipo elettronico secondo la modalità "a scendere" o olandese al ribasso della ditta Sintel Van der Hoorn, storica azienda che opera da decenni nel settore dei sistemi di vendita all'asta per diverse categorie merceologiche. Questi sistemi, da tempo attivi in numerosi mercati dei settori ittico, florovivaistico e ortofrutticolo, consentono una rapida e trasparente formazione dei prezzi di mercato nel pieno rispetto della legge della domanda e dell'offerta dal momento che il singolo produttore non è in confronto con l'acquirente individuale ma con l'insieme dei potenziali acquirenti, posizionati sulla tribuna acquirenti.

Per lo svolgimento delle operazioni gli acquirenti usufruiscono della tribuna a loro riservata scegliendo la seduta dalla quale attivare la postazione d'acquisto tramite un *badge* di identificazione; una volta abilitati, gli acquirenti vengono riconosciuti dal sistema tramite un codice numerico univoco che accompagnerà le transazioni di acquisto fino alla stampa dell'etichetta merce ed all'emissione del relativo documento di trasporto; ogni acquirente abilitato può interagire con il sistema di asta tramite una pulsantiera.

la sala d'asta inoltre è dotata di un grande indicatore ad orologio e di un dispositivo automatico di trasporto dei prodotti posti in vendita; il sistema di trasporto è integrato con un sistema di pesatura ed etichettatura dei prodotti astati. Fondamentale è il ruolo del quadro ad orologio che relativamente alla partita oggetto della contrattazione, indica il prezzo e alcune caratteristiche rilevanti del prodotto quali peso, prezzo unitario, qualità, ecc. Per aggiudicarsi la partita l'acquirente preme il proprio pulsante di acquisto; il prezzo sarà quello bloccato sul quadro ad orologio ed il sistema riconoscerà l'acquirente mediante il *badge* inserito nella propria postazione.


L'acquirente, una volta terminati gli acquisti, può richiedere la stampa dei documenti commerciali di accompagnamento automaticamente, tramite il proprio *badge*. I fornitori, al contrario, possono richiedere dopo le note di vendita (ed i relativi documenti commerciali) al termine della vendita.

Il sistema (schematizzato nelle pagine seguenti) comprende:

1. **Terminale display/orologio:** il display/orologio, installato davanti alla tribuna e visibile da tutti gli acquirenti, suddiviso in cento unità-prezzo. La lancetta scorre lungo le cifre nel verso decrescente dei prezzi, fino a che un acquirente non l'arresta dalla tribuna, aggiudicandosi il prodotto in vendita. Il numero dell'acquirente ed il prezzo appaiono sugli indicatori numerici non appena conclusa la vendita,
2. **Terminale astatore:** permette di comandare il quadrante display/orologio e in generale tutte le operazioni d'asta,
3. **Terminale aiuto-astatore:** permette di inserire i dati relativi alla partita posta in vendita e di acquisire il peso dal sistema di pesatura elettronica,
4. **Terminale di tribuna:** il terminale di tribuna, riconosce l'acquirente che ha premuto per primo il pulsante, indicandone il codice al sistema di controllo dell'orologio,

5. **Etichettatrice:** successivamente alla vendita, stampa (facendola cadere all'interno della cassa) l'etichetta contenente i dati relativi alla partita ed all'acquirente,
6. **Terminale DdT:** il terminale per la stampa dei DdT consente la stampa dei documenti di trasporto al termine delle operazioni di acquisto,
7. **Terminale Fogli d'asta:** il terminale per la stampa dei Fogli d'asta consente la stampa dei Fogli d'asta al termine delle operazioni di vendita.

Il sistema permette la movimentazione delle partite poste in vendita, dalla sala di ingresso merce alla sala di uscita merce, tramite un nastro trasportatore gestito elettro-meccanicamente dal sistema informatico.




**Schema funzionale del sistema SINTEL VAN DER HOORN SRL**

Studio Bioeco Soc. Coop.


sede legale: via Umberto I, 62 09070 - SAN VERO MILIS (OR) P.iva e C.F.: 0110477 095 1

### 3.6 Lay-out

la struttura del mercato ittico è composta da un corpo centrale con uffici (1), salone delle aste (2), spazi adibiti a locali per il personale e vani tecnici (3); la parte perimetrale è invece rappresentata da una struttura a quadrilatero che accoglie i magazzini dei commercianti, i servizi igienici (4), la fabbrica del ghiaccio (5), la cella per i M/p (6), i magazzini di servizio (7), i vani tecnici (8), la tesoreria del mercato (9) ed i locali della CARIFANO. Nella seguente planimetria sono evidenziati in colore giallo gli spazi dati in concessione all'Ente Gestore:




Il fronte dell'edificio perimetrale, oltre ai due caratteristici torrioni, è provvisto di un primo piano che si raccorda all'edificio centrale; gli spazi al primo piano dati in concessione all'Ente Gestore del mercato sono evidenziati nella seguente planimetria e si riferiscono esclusivamente ai locali ubicati sopra gli uffici dell'asta:



Il corridoio del primo piano è in condivisione con il Comune che utilizza in via esclusiva i due uffici posti alle rispettive estremità del piano (ex saletta telematica ed archivio).


Ai fini della corretta individuazione dei flussi di scorrimento della merce sulla linea d'asta nonché per la successiva costruzione del diagramma di flusso, è stato suddiviso il lay-out dell'edificio centrale in punti opportunamente identificati:



L'avanzamento sulla linea d'asta avviene in base alla seguente sequenza:

1. RICEVIMENTO MERCE,
2. CONFERIMENTO MBV A CENTRO CONFEZIONAMENTO (CE IT 554),
3. CONFERIMENTO PRODOTTI ITTICI IN ASTA O VENDITA SU PIAZZOLA ASSEGNATA (PER SECONDA COMMERCIALIZZAZIONE),
4. DEPOSITO IMBALLI A RENDERE (CASSE IN PLASTICA),
5. ZONA PREPARAZIONE MERCE DOPO SORTEGGIO ORDINE DI VENDITA,
6. CARICO PARTITA SU NASTRO DI TRASPORTO,
7. RILEVAMENTO PESO DA PARTE DELL'AIUTO ASTATORE E CLASSIFICAZIONE PARTITA,
8. VENDITA PARTITA,
9. ASSEGNAZIONE, DA PARTE DELL'ASTATORE, DELLA PARTITA VENDUTA ALL'ACQUIRENTE,
10. ETICHETTATURA,
11. SMISTAMENTO PARTITE IN SALA SPEDIZIONE,
12. STAMPA D.d.T.,
13. RITIRO MERCE PREVIA ESIBIZIONE D.d.T..

## 4 DIAGRAMMA DI FLUSSO



## 5 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Per funzionamento di Mercato, ai fini del presente documento si intendono principalmente le operazioni di vendita di prodotto ittico in asta pubblica ed in seconda commercializzazione su piazzola assegnata; i box dei commercianti posti all'interno dell'edificio perimetrale sono gestiti direttamente dal Comune di Fano e non ricadono all'interno delle operazioni controllate direttamente dall'Ente Gestore.

Le singole fasi del diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (illustrato nel capitolo precedente) possono essere accorpate in quattro fasi principali:

1. Conferimento del prodotto
2. Fase di vendita
3. Realizzazione del sistema di rintracciabilità / tracciabilità
4. Distribuzione

### 5.1 Conferimento del prodotto

I prodotti ittici, all'interno del mercato, possono essere conferiti da:

1. Imbarcazioni che sbarcano il pescato presso il porto di Fano,
2. Imprese di pesca associate alle Cooperative di Fano che sbarcano in altri porti e portano il prodotto con i camion,
3. Tutti gli altri produttori o imprese di pesca, che portano il prodotto con i camion,
4. Commercianti (grossisti),

In base al tipo di conferimento, viene effettuato, in orari prestabiliti e secondo l'allegato regolamento di mercato (**ALLEGATO II**), un sorteggio per stabilire l'ordine di vendita sul nastro. Copia del sorteggio (con numero delle casse poste in vendita) viene distribuito anche agli acquirenti così che questi si possano regolare sulle tempistiche di vendita. Tutti i prodotti della pesca sono subito vendibili (**3**) ad eccezione dei MBV conferiti direttamente dai produttori primari, per i quali è necessario il confezionamento nell'apposito centro interno, allo scopo autorizzato (**2**).

L'Ente Gestore effettua allo scarico del prodotto ittico e comunque prima delle operazioni di sorteggio e vendita, gli opportuni controlli igienici (anche dei mezzi di trasporto), la verifica delle conformità di prodotto (taglia e specie) nonché la verifica documentale (documenti di trasporto ed identità del prodotto).

Una volta effettuati i controlli e sorteggiato l'ordine di vendita, il prodotto è posizionato in sala d'attesa (**5**).

### 5.2 Fase di vendita

Al segnale di avvio vendita (segnale acustico), gli acquirenti prendono posto in tribuna accedendo tramite *badge* all'interno del sistema. Un operatore posiziona in ordine di sorteggio il prodotto sul nastro meccanico (**6**). Le partite poste in vendita sono organizzate cassa per cassa; dalla postazione di carico la cassa si ferma sulla bilancia elettronica. In questa postazione l'aiuto astatore rileva il peso e le specie ittiche contenute all'interno dell'imballo; inoltre, seguendo l'elenco di sorteggio, attribuisce la partita al fornitore (**7**). Tutti i dati sono inseriti all'interno del sistema tramite terminale; in questa maniera viene realizzata la prima parte del sistema di **rintracciabilità**,



ossia l'insieme delle informazioni che da un punto della filiera permettono di risalire alla partita originale; è in questa fase infatti che, in base a quanto stabilito dalle cogenze normative (Regolamento controlli – Reg. CE 1224/2009 – e disposizioni normative derivate reperibili sul portale Controllo Pesca<sup>1</sup>), viene attribuito il codice partita secondo uno schema definito (**Fig.1**). La partita così identificata viene posta in vendita nella fase successiva (**8**). L'astatore, utilizzando un terminale che gli restituisce i dati storici di andamento dei prezzi, attribuisce sul "ripetitore" d'asta la base d'asta dalla quale far partire la vendita al ribasso; questa è visibile dalla tribuna acquirenti tramite il display/orologio che, grazie allo scorrimento in senso anti-orario di una luce sul quadrante, segnala l'andamento di discesa del prezzo fino al valore minimo di battuta. La vendita può essere bloccata tramite pulsante dal fornitore (il quale decide di ritirare la partita per eccesso di ribasso), oppure dall'acquirente che si aggiudica l'acquisto. L'astatore in questa fase evidenzia il prodotto contenuto all'interno della cassa tramite microfono; conferma la vendita assegnando il lotto all'acquirente o se ravvisa qualche irregolarità pone in vendita nuovamente la partita (**9**).

Il fornitore che ha completato l'intera vendita, richiede il Foglio d'asta (**Fig.1**) e preleva dai facchini gli imballi a rendere (**4**); questi sono riconsegnati giornalmente dagli acquirenti (**14**). La contabilità imballi è tenuta a cura dell'Ente Gestore.

### 5.3 Etichettatura

Il prodotto per il quale l'astatore ha confermato la vendita, procede il suo percorso lungo il nastro di trasporto fino ad un'etichettatrice (**10**); qui tutte le informazioni raccolte dal sistema vengono riepilogate in un'etichetta che viene fatta cadere all'interno della cassa corrispondente:

Mercato Ittico di FANO	
N. CE 554 IT	
Prodotto Pescato	
Zona FAO 37	
<b>0397</b>	
Transaz :	602
Barca :	INTREPIDO OTB
Qualita' :	
Freschezza :	A
Specie :	MAZZANCOLLA
TGS : Penaeus kerathurus	
Peso N/L :	04,0/04,5 Kg
Partita :	
ITA/000025793/12.09.2018/TGS/0001/FN	
Data	12.09.2018 05:41

<sup>1</sup> <https://www.controllopesca.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6>

Le informazioni comprendono l'identificazione del Mercato ittico (con *approval number*), il codice dell'acquirente (in caratteri ben evidenti), il numero della transazione, il nome del motopeschereccio (e comunque del fornitore), le informazioni di qualità e freschezza (secondo una decodifica contenuta all'interno del manuale della qualità interno), la specie venduta in denominazione commerciale e latina, il peso netto e lordo della partita, il codice partita, la data e l'ora.

Tutte le informazioni raccolte per ogni partita, sono archiviate all'interno del sistema per transazione e completano così la **tracciabilità** di prodotto, ossia l'insieme delle informazioni che da un punto della filiera permettono di procedere a valle al cliente finale.

## 5.4 Fase distributiva

Successivamente all'etichettatura, la cassa procede fino allo smistamento in sala spedizione (**11**). Il personale addetto, riconosce il numero acquirente riportato su ogni singola etichetta e posiziona l'imballo nella posizione assegnata.

Gli acquirenti che hanno completato le operazioni di acquisto, tramite il *badge* richiedono la stampa (**12**) del documento di trasporto (**Fig.2**); con questo si recano in sala spedizione per il ritiro della merce ed il carico su mezzo proprio per la successiva fase distributiva (**13**).

Nel complesso le operazioni di vendita interessano mediamente 500 casse per sessione con punte di 800 casse nei periodi successivi al fermo pesca; l'intera operazione di vendita può avere una durata di circa 2 ore.

CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE  
Gestore servizi Mercato Ittico all'Ingresso Comune di Fano  
Sede legale e operativa: Fano (PU) Viale Adriatico n. 50  
Tel. 0721/820925 Fax 0721/804042  
P. IVA e registro imprese 02263350411  
Rea cciaa Pesaro 167151 - numero CE 554 IT

FOGLIO D'ASTA nr. 2710 del 24.08.2018

Pag. 1

Acq	Tra/Pr/Ist	Prodotto	Colli	Netto	Prezzo	Importo	Al
216	5/	1/SMA 98.2 TRIGLIA DI FANGO PICCOLA(eviscerato) mullus barbatus	1 0	1,4	6,13	8,58	10
369	6/	2/SMA 47.3 NORMORA lithognathus mormyrus	1 0	1,5	20,11	30,17	10
216	7/	3/SMA 83.3 SEPIA INTERA sepia officinalis	1 0	1,9	15,31	29,09	10
SEPIA	WHL	Intero	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/CTC/0046/FN/Kg		1,9	
TRIGLIA FANGO	GUT	Eviscerato	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/MUT/0001/FN/Kg		1,4	
NORMORA	WHL	Intero	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/SSB/0010/FN/Kg		1,5	

[M]: Motopesca [G]: Grossista Effettuato controllo delle caratteristiche, organolettiche.  
I dati identificativi della ditta, se non contestati, si considerano confermati dal cliente sotto la sua responsabilità.

TOTALI	Colli	Netto	Importo Lordo
	3	4,8	67,84
Importo Merce	Diretti Mercato	Imponibile	Al Imposta
67,84	6,00%	4,06	63,78 10% 6,38
TOTALE IMPONIBILE FOGLIO D'ASTA:			70,16 EURO

Astatore :  
12990\_d\_fda 2 27.08.2018 11:37

**Fig.1 – Foglio d'Asta**

CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE  
Gestore servizi Mercato Ittico all'Ingresso Comune di Fano  
Sede legale e operativa: Fano (PU) Viale Adriatico n. 50  
Tel. 0721/820925 Fax 0721/804042  
P.IVA e registro imprese 02263350411  
Rea cciaa Pesaro 167151 - numero CE 554 IT

Documento di Trasporto N. 8090 del 24.08.2018 D.P.R. 472/96 pag. 1

DESTINATARIO

INCARICATO DEL TRASPORTO

Destinatario

DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Presso il destinatario

Vendita

PROD.	TRANS/CAS	DESCRIZIONE	PRODOTTO	COLLI	Kg.L.	Kg.N.	PREZZO
G2025	F0039/000	A0011	ACCIUGA D ALICE Engraulis encrasicolus	1 0	7,5	7,0	4,00
G2025	F0040/000	A0644	PANOCCHIA STIVATA Squilla mantis	1 0	6,5	6,0	15,00
G2025	F0041/000	A7013	ACCIUGA P. ALLEVATO ACQUE INTERNE ITALIA engraulis encrasicolus	1 0	4,5	4,0	5,50
G2025	F0042/000	A0861	SOGLIOLA GRANDE Solea solea	1 0	3,5	3,0	30,00
G2031	F0056/000	A5501	MERLUZZO EST. PESCATO Z. FAD 37 MEDITERRAN merluccius merluccius	1 0	4,5	4,0	12,00
G2050	F0065/000	A1032	VONGOLA D LUPINO Chamelea gallina	1 S	5,0	5,0	4,00

**LEGENDA ATTREZZI**

Prodotto Pescato: ZONA FAO n. 37.2,1 (Adriatico) salvo diverse indicazioni.  
[G]: Tracciabilità assicurata dal grossista Consegna commissionario conto vendita Reg. CE 2065/01 D.M. 27 Mar. 02 s.m.ed int.  
I dati identificativi della ditta, se non contestati, si considerano confermati dal cliente sotto la sua responsabilità.

TOTALI	Speso	COLLI	Kg.LOR.	Kg.NET.
	298,00	6	31,5	29,0

Firma per effettuata consegna ricevuta il alle ore

**Fig.2 – Documento di Trasporto (DdT)**

## **6 DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Mercato all'ingrosso consente di realizzare la cessione di merci tra operatori della produzione e del commercio, all'interno di una struttura controllata, regolando l'incontro tra domanda ed offerta in base al principio di trasparenza. L'Ente Gestore, in qualità di commissionario alle vendite, in nome proprio, esegue per conto del committente (fornitore) l'acquisto e contestualmente la vendita delle partite poste in asta trattenendo una provvigione a titolo di commissione.

Questo passaggio rappresenta la transazione economica che avviene nelle fasi d'asta, nel corso della quale lo scambio informativo posto in essere genera un valore commerciale.

Lo schema generale riepilogativo dei flussi finanziari e dei servizi è schematizzato nel diagramma di pag.31.

### **6.1 Zona di “prima vendita”**

Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ha introdotto all'art.59, il principio di prima vendita dei prodotti della pesca, stabilendo:

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori,*
- 2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali,*
- 3. L'acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 119.*

Con Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 sono state poi definite le procedure di registrazione sul portale istituzionale da parte degli utenti di cui al precedente art.59, nonché gli adempimenti da assolvere successivamente alle fasi di vendita.

L'Ente Gestore del Mercato Ittico all'ingrosso pertanto, in qualità di commissionario alle vendite, assolve agli obblighi derivanti dalla prima vendita per conto degli acquirenti nelle fasi di commercializzazione; l'Ente Gestore infatti, acquista il prodotto dai fornitori (produttori) rilasciando successivamente alla vendita un foglio d'asta sulla base del quale il produttore emetterà poi la fattura di vendita. L'Ente Gestore trasmette poi la nota di vendita in via telematica ad operazioni di vendita concluse. Contestualmente all'acquisto dal produttore, l'Ente Gestore effettua la vendita all'acquirente, emettendo a fronte della transazione commerciale un documento di trasporto e successivamente una fattura di vendita.

Differente è il caso degli Acquirenti (Grossisti) registrati ai sensi dell'art.59 , i quali possono vendere il loro prodotto in seconda commercializzazione (trasmettendo eventualmente un'assunzione in carico) direttamente agli acquirenti in seconda vendita i quali rappresentano nel complesso tutti gli acquirenti registrati presso il Mercato ittico all'ingrosso (Grossisti, Dettaglianti e Ristoratori).

## **6.2 Transazioni in asta**

A fronte delle vendite effettuate in asta, l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6%** (di cui il 4,5% rappresenta il diritto di mercato).

## **6.3 Transazioni non in asta**

A fronte delle vendite effettuate fuori asta (piazzole assegnate), l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6,0%**.

## **6.4 Facchinaggi, diritti sanitari e servizi**

A fronte delle vendite effettuate in asta, come indicato al paragrafo 6.2, l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6%** ; di questa percentuale, l'1,5% rappresenta il contributo di facchinaggio e nolo casse.

Inoltre, per le vendite effettuate agli acquirenti, l'Ente Gestore trattiene 0,15 €/cassa per nolo casse e 0,12 € /kg come contributo di facchinaggio e diritti sanitari.


Altro servizio offerto dal Mercato ittico all'ingrosso è rappresentato dalla fornitura di ghiaccio in scaglie, nella misura di 0,18 €/kg.

## **6.5 Servizio cassa**

Come da Regolamento, nel Mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del Mercato la cui gestione è affidata ad una azienda di credito abbinata per legge in base ad una apposita convenzione da stipularsi fra la Società e l'azienda di credito (attualmente Banca SUASA).

La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati.

FLUSSI FINANZIARI E DEI SERVIZI



## 7 VOLUMI PRODUTTIVI

Sulla base dei dati riferiti dall'Ente gestore, il volume d'affari sviluppato dal Mercato ittico appare in costante diminuzione dal 2013 (-22% in quantitativo e -17% in valore):

Anno	Colli	kg	€
<b>2017</b>	135.116	631.716,8	3.877.724,84
<b>2016</b>	146.580	696.337,6	4.259.190,39
<b>2015</b>	156.681	776.708,4	4.409.690,62
<b>2014</b>	187.642	855.635,5	4.627.986,42
<b>2013</b>	191.947	813.415,6	4.664.009,29

Il dato per il 2017 resta comunque superiore, in valore, rispetto a quello registrato nel 2005 (€ 3.654.482) sebbene i quantitativi commercializzati siano al contrario inferiori (kg 775.115 nel 2005); ciò evidenzia un aumento del prezzo medio complessivo probabilmente imputabile, da un lato, ad una diminuzione generale del pescato e ad un conseguente aumento del prezzo medio e dall'altro ad un mantenimento dei quantitativi di prodotto di seconda commercializzazione.

Per l'anno 2017, i flussi finanziari generatisi sulla base del volume d'affari della produzione, possono essere schematizzati come segue:

Tipo	Colli	kg	€	Comm. (€)
<b>in asta</b>	92.432	414.895,20	2.404.789,41	207.939,58
4,5%			108.215,52	108.215,52
1,5%			36.071,84	36.071,84
0,15 €/cassa	13.864,80			13.864,80
0,12 €/kg		49.787,42		49.787,42

Tipo	Colli	kg	€	Comm. (€)
<b>fuori asta</b>	42.684	216.821,60	1.473.535,43	81.044,45
da 5,5% a 6,0% (*)			81.044,45	81.044,45

<b>Totali</b>	<b>135.116</b>	<b>631.716,80</b>	<b>3.877.724,84</b>	<b>(*) 288.984,04</b>
---------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

(\*) Eventuali differenze rispetto a quanto comunicato (€ 288.326,93) dipendono dal cambio in fase d'anno della percentuale di commissione.



A ciò si devono aggiungere:

1. i ricavi derivanti dalla vendita del ghiaccio ammontanti per il 2017 a € 24.756,85.
2. i ricavi per prestazioni di servizi ammontanti per il 2017 a € 3.900,00.

Complessivamente il valore della produzione è pari per il 2017 a € **3.906.381,69** (per la sola gestione del Mercato Ittico all'ingrosso) prima dei costi.

Maggior dettaglio, sui costi di gestione nonché sui risultati d'esercizio, sarà dato nella seconda parte dello studio tecnico conoscitivo.

--- § ---

## **ALLEGATO I**

### **(REGOLAMENTO TIPO PER I MERCATI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI)**

D.M. 10 giugno 1959: Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 170 del 18 luglio 1959).

#### **Art. 1 - Definizione del mercato**

Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, siti in . . . . . costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125.

#### **Art. 2 - Gestione del mercato**

Il mercato è gestito da . . . . .  
...

#### **Art. 3 - Commissione di mercato**

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il sindaco o l'assessore all'Annona.

La Commissione è composta, oltre che del presidente, dei seguenti altri membri nominati dal prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura,
- 3) designato dalla Giunta camerale;
- 4) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 5) un rappresentante della competente autorità marittima;
- 6) l'ufficiale sanitario;
- 7) il veterinario comunale;
- 8) tre produttori ittici, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
- 9) un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;
- 10) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 11) un commerciante al minuto di prodotti ittici;
- 12) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 13) un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri;
- 14) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 15) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Alle sedute della Commissione partecipa con voto consultivo, il direttore di mercato, di cui al successivo art. 4.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 12) e 14) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il presidente della Commissione designa il componente che in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, su presentazione del relativo biglietto, nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonché dei verbali delle sedute della Commissione stessa, è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario.

#### **Art. 4 - Direttore del mercato**

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze economiche e marittime, con età non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta anni. Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore.

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore ed approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene.

I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, n. 125, possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo.

Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei

precedenti commi, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età.

Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali od altre attività, ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.

Qualora il mercato sia gestito dal Comune, la nomina ed il rapporto d'impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

#### **Art. 5 - Altro personale addetto al mercato**

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da . . . . .

#### **Art. 6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato**

La Commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione ha il compito di:

- 1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali.
- 2) Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;
- 3) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;
- 4) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
- 5) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienicosanitario;
- 6) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
- 7) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;

- 8) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento.

#### **Art. 7 - Compiti del direttore di mercato**

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:

- a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;
- d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del
- 4) mercato;
- 5) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- 6) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 7) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 8) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 9) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 10) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 11) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;
- 12) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 13) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 14) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 15) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari riferendone all'Ente gestore e alla Commissione di mercato;
- 16) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;

- 17) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
- 18) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 19) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 20) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente regolamento.

#### **Art. 8 - Servizi vari**

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

#### **Art. 9 - Servizi di verifica del peso**

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

#### **Art. 10 - Gestione dei servizi**

L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

- 1) il servizio di pulizia del mercato;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili, carri con cavallo o altri mezzi di trasporto;
- 4) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 5) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

Nota. -Nei singoli regolamenti di mercato le parole "concessione" e derivate contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con "appalto", ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

#### **Art. 11 - Servizio igienico sanitario**

Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il mercato deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

### **Art. 12 - Facchinaggio**

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato.

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
- b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

### **Art. 13 - Pesatura dei prodotti**

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura.

#### **Art. 14 - Tariffe**

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

#### **Art. 15 - Cassa di mercato**

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto dalla Cassa di mercato, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

I locali occorrenti alla cassa di mercato sono posti a disposizione dall'Ente gestore entro il recinto del mercato, con ingresso nel mercato stesso.

Nei mercati, dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, può essere istituito apposito "fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso.

Per la costituzione del fondo di cui al precedente comma può essere chiesta una contribuzione percentuale in misura tale che la stessa, aggiunta a quella fissata a favore dell'Istituto di credito, non superi il limite previsto dall'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

#### **Art. 16 - Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

#### **Art. 17 - Venditori**

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- e) gli Enti comunali di consumo.

#### **Art. 18 - Compratori**



Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e gestori di alberghi, ristoranti e friggitorie;
- e) gli Enti comunali di consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la cassa di mercato.

#### **Art. 19 - Commissionari, mandatari ed astatori**

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a L. 100.000 per i commissionari e non superiore a L. 50.000 per i mandatari, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato.

Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

#### **Art. 20 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti**

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125;
- b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 17 e 18 (lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

#### **Art. 21 - Documento per l'accesso al mercato**

Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

#### **Art. 22 - Disciplina degli operatori**

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

#### **Art. 23 - Posteggi di vendita**

Il mercato comprende le seguenti sale di esposizione e di vendita, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato.

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

#### **Art. 24 - Destinazione dei posteggi**

La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posteggi.

#### **Art. 25 - Assegnazione dei posteggi**

I posteggi, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, vengono assegnati dall'Ente gestore per la durata non superiore all'anno, salvo rinnovo, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate anticipate.

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dall'Ente gestore, in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli o associati. Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

#### **Art. 26 - Carattere delle assegnazioni di posteggio**

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

#### **Art. 27 - Gestione dei posteggi**

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

#### **Art. 28 - Indicazione sui posteggi**

Il posteggio di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

#### **Art. 29 - Uso dei posteggi**

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dall'Ente gestore per la destinazione stabilita dall'Ente stesso.

#### **Art. 30 - Termine delle assegnazioni**

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

#### **Art. 31 - Revoca delle assegnazioni**

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;

- 4) gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

#### **Art. 32 - Riconsegna dei posteggi**

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

#### **Art. 33 - Calendario e orario**

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti:

- a) per le contrattazioni all'ingrosso dalle ore . . . alle ore . . . ;
- b) per le vendite dirette ai consumatori dalle ore . . . alle ore . . .

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

#### **Art. 34 - Inizio e termine delle contrattazioni**

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

#### **Art. 35 - Ingresso al mercato**

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc.), tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 21 del presente regolamento.

I diretti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui al precedente art. 33.

#### **Art. 36 - Ordine interno**

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni;

- g) circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
- h) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

### **Art. 37 - Pulizia dei posteggi**

Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

### **Art. 38 - Ingresso e circolazione veicoli**

I veicoli dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alla vendita in mercato, hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso; quelli dei compratori solo all'inizio delle contrattazioni e quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle ostriche e dei mitili è concessa previo accertamento del certificato di cui all'art. 8 della legge 4 luglio 1929, n. 1315.

Quando i prodotti ittici in genere non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nella suddetta legge o in altre norme legislative o regolamentari, i prodotti stessi sono avviati all'apposita sala di osservazione.

### **Art. 39 - Vendite**

La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica che di regola è svolta con sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore.

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

La provvigione spettante per le operazioni di asta è stabilita dalla Commissione di mercato.

Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.

La Direzione del mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

### **Art. 40 - Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato**

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienicosanitario.

### **Art. 41 - Confezione dei colli e delle derrate**

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto o aumentino

artificialmente o più del necessario il peso dei colli venduti. E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche.

#### **Art. 42 - Strumenti di pesatura**

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

#### **Art. 43 - Norme per la vendita**

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.

E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.

#### **Art. 44 - Vendite per conto**

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari o ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 5% del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel mercato, che saranno stabilite nei singoli regolamenti di mercato.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al precedente art. 39 del presente regolamento.

I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

#### **Art. 45 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere**

Il veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione della decisione del veterinario.

Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario in merito all'urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciarne certificazione al venditore interessato.

#### **Art. 46 - Prodotti affidati alla Direzione del mercato**

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

- a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;
- b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti,
- c) commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.

Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della Cassa del mercato.

#### **Art. 47 - Documentazione delle singole vendite - Listino dei prezzi - Statistiche**

Copia del foglio d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 39 deve essere consegnata alla Direzione del mercato, la quale, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri la trasmette all'Istituto centrale di statistica a mezzo dell'Ufficio provinciale di statistica.

I dati così raccolti servono solo a fini statistici e, quindi, sono vincolati al segreto di ufficio.

#### **Art. 48 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi**

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

#### **Art. 49 - Norme transitorie**

L'assegnazione dei posteggi nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 25 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art. 12 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posteggi in atto.

#### **Art. 50 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale.

## **ALLEGATO II**

### **REGOLAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO**

#### **(CONSORZIO ITTICO FANESE SRL)**

#### **ARTICOLO 1**

##### **DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI**

1. Il Mercato ittico all'ingrosso di Fano che nel proseguo del presente regolamento viene denominato semplicemente "mercato", è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione dagli operatori economici, nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso, sito in viale Adriatico a Fano
2. Nel Mercato avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti ittici conferiti da produttori singoli ed associati, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.
3. Per le vendite all'ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.
4. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento al D. Lgs 31 marzo 1998 n.114

#### **ARTICOLO 2**

##### **DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI**

La definizione generica dei " prodotti ittici ", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività dell'acquacoltura e della pesca destinato all'alimentazione umana.

**I molluschi gasteropodi, lamellibranchi, e gli echinodermi possono essere commercializzati solo se in regola con quanto disposto dal Decreto legislativo 30.12.1992, n° 530.**

#### **ARTICOLO 3**

##### **GESTIONE DEL MERCATO**

1. Il Mercato è gestito dalla Società Consortile a responsabilità limitata di seguito denominata semplicemente " società ".
2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti e delle strutture.
3. Nelle operazioni commerciali che si svolgono nel mercato, la Direzione assume la figura di commissionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **COMMISSIONE CONSULTIVA**



1. E' in facoltà della Società Consortile istituire una commissione consultiva del mercato presieduta dal Presidente della società.
2. La commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è composta oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri:
  - a. un rappresentante del Consiglio Comunale;
  - b. un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
  - c. da un rappresentante del movimento cooperativo;
  - d. da un rappresentante delle associazioni dei consumatori ;
  - e. un rappresentante dei produttori;
  - f. un rappresentante dei commercianti
  - g. il Direttore del Mercato.
3. La commissione dura circa 3 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
4. Il Direttore del Mercato funge da segretario della commissione egli redige il verbale di ciascuna riunione deve essere firmato anche dal Presidente della Società.

## **ARTICOLO 5**

### **FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO**

1. La Commissione del Mercato di cui al precedente articolo 4, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 3 (tre) componenti o dall'ente gestore. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, salvo eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 (ventiquattro ore)
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. I membri della commissione e del comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente, esse hanno carattere consultivo.
5. La Commissione del Mercato ha il compito di:
  - a. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la miglior efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario;
  - b. esprimere il proprio parere alla Società e alla amministrazione comunale, per quanto di competenza:
    - 1) sugli orari delle vendite di mercato;
    - 2) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
    - 3) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;
    - 4) sull'osservanza delle norme di qualità ed igienico sanitarie;
    - 5) sull'istituzione di nuovi servizi di mercato

6. La Commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista da leggi e/o regolamenti.
7. La Commissione del Mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

## **ARTICOLO 6**

### **DIRETTORE DEL MERCATO**

1. Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso e può essere dipendente della società di gestione.
2. Per la nomina ed il trattamento economico del Direttore si applicano le norme di diritto privato.

## **ARTICOLO 7**

### **COMPITI DEL DIRETTORE**

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite a riguardo dalla Società.
2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente.
3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito in tutte le sue funzioni dall'altro dipendente della Società all'uopo designato.

## **ARTICOLO 8**

### **ORDINE PUBBLICO**

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

## **ARTICOLO 9**

### **PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni dal personale assunto dalla Società. Egli attribuisce del tutto autonomamente le funzioni al personale, mentre per le assunzioni, l'inquadramento ed il trattamento economico presenta la proposta da esaminare al Consiglio di Amministrazione. Il personale può essere assunto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato
2. Il Comando della Polizia Municipale, sentiti il Direttore del Mercato e l'Amministrazione comunale, determinerà il numero, il grado e il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere destinati al servizio presso il Mercato.
3. I vigili urbani si atterranno alle disposizioni fornite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare signaleranno anche al Direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni fatto che possa influire sul normale funzionamento del Mercato.

## **ARTICOLO 10**

## RILEVAZIONI STATISTICHE E DEI PREZZI

1. Nel Mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto Centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti del sistema informativo comunale.
2. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi che per le specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.
3. Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al Comune sede del mercato, all'Unità Sanitaria Locale, alla Camera di Commercio e all'Istat.

## **ARTICOLO 11**

### SERVIZI

La Società ha la facoltà di dare in concessione i servizi del Mercato con esclusione dell'asta, privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative.

## **ARTICOLO 12**

### VIGILANZA IGENICO SANITARIA

1. I mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste sono sottoposti ad un sistema di vigilanza e controllo per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie. A tale controllo provvede il Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 9 del D.l.vo 20.12.1992, n° 531 e del D.l.vo 20.12.1992 n°530.
2. Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.
3. I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo la effettuazione del controllo di cui al punto 1.
4. La società pone a disposizione del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria locale i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

## **ARTICOLO 13**

### SERVIZIO DI PESATURA E DI VERIFICA DEL PESO

1. All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.
3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento.

4. La Società determina le tare e gli abbuoni in uso presso il Mercato.
5. La Società non risponde delle eventuali divergenze di peso dopo che le merci sono uscite dal Mercato.
6. L'ingresso nel settore delle pese è consentito solamente al personale incaricato dal servizio ed organi di vigilanza.

## **ARTICOLO 14**

### **SERVIZIO DI FACCHINAGGIO**

1. Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa approvata dalla Società.
2. E' vietato ai facchini farsi aiutare da altre persone nel disimpegno della loro opera.
3. Il responsabile del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal Direttore, ed è responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite o di violazione delle norme del presente regolamento, o di turbativa di funzionamento del Mercato, i facchini sono passibili delle seguenti sanzioni:
  - a) sospensione dal Mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal Direttore.
  - b) esclusione dal Mercato disposta dalla Società.

## **ARTICOLO 15**

### **CORRISPETTIVI E TARIFFE**

1. I corrispettivi di uso dei magazzini e delle attrezzature, nonché le tariffe dei servizi di mercato compresi quelli dati in concessione, sono determinate dalla Società.
2. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazione effettivamente rese.
4. Il Direttore del mercato può sospendere dal Mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente.
5. L'aliquota di servizio del Mercato, di Direzione e di Asta, verrà mantenuta quella attualmente in vigore, comunque eventuali variazioni non potranno essere superiori a quelle previste da regolamenti o Leggi in materia di mercati.
6. Nel Mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di Mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Società e l'azienda di credito.  
In merito alla scelta dell'Istituto è in facoltà del gestore effettuare la scelta senza alcuna formalità o procedura , prevalendo il principio dell'affidabilità.

## **ARTICOLO 16**

### **ORARIO E CALENDARIO**

1. L'orario ed il calendario del Mercato sono fissati dalla Società su proposta del Direttore, e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso.
2. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

## **ARTICOLO 17**

### **VENDITORI E COMPRATORI**

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti previo accertamento dell'appartenenza alla categoria.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione è accertato attraverso l'esame della documentazione
3. In mancanza della suddetta certificazione per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dell'interessato ai sensi del D.P.R. n. 440/2000.
4. Tutti i compratori ammessi agli acquisti sono dotati di una tessera riportante il codice numerico che identifica l'acquirente ed il nome dello stesso, necessaria per acquistare le merci e per ritirare il relativo documento di accompagnamento.
5. A tutti gli operatori del Mercato viene rilasciato un tesserino di identificazione munito di foto e vistato dal Direttore stesso.
6. Il Direttore può autorizzare l'ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

## **ARTICOLO 18**

### **USO DEL POSTO DI COMPERA**

1. Il possesso di uno strumento per gli acquisti comporta l'uso di un posto di compera con le connesse attrezzature. L'acquirente è responsabile di eventuali manomissioni e danni derivati dalla sua negligenza .
2. Dell'eventuale uso del televoter per gli acquisti da parte di altri non risponde la Direzione del Mercato.

## **ARTICOLO 19**

### **GESTIONE DEL POSTO DI COMPERA**

1. Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, notificando alla Direzione del Mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi e rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiesti.

3. Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.
4. In caso di cessazione di attività dell'assegnatario, il televoter per gli acquisti dovrà essere riconsegnato alla Direzione del Mercato entro 3 giorni dalla cessazione.

## **ARTICOLO 20**

### **CONCESSIONE DI MAGAZZINI CELLE FRIGORIFERE E BOXES PER LA VENDITA DIRETTA**

1. I magazzini, le celle frigorifere ed i boxes per la vendita diretta facenti parte del Mercato possono essere concessi agli operatori che ne facciano richiesta. A ciò si provvede con contratto di affitto da stipulare tra la Società ed il richiedente.
2. L'uso di quanto detto al punto 1. è subordinato dalla Società a quantitativi minimi predeterminati di attività annuale. Il mancato raggiungimento di tali limiti potrà dare luogo al rinnovo del contratto.
3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quantomeno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.
4. Non è consentito agli assegnatari dei posti di compera l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso.
5. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente articolo 17.

## **ARTICOLO 21**

### **DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE**

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2 Agosto 1975, n°388, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato; gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui all'art. 2 Agosto 1975, n° 388; i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da esse designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

## **ARTICOLO 22**

### **REQUISITI SANITARI DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti della pesca o in contratto con questi debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato, o di documento idoneo equivalente.

## ARTICOLO 23

### OPERAZIONI DI VENDITA

1. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici nel raggio di mt. 2000 dal mercato ittico, fatte salve le attività preesistenti. Nell'area è vietata, negli orari delle operazioni del Mercato, la sosta di veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal Mercato, nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato.
2. Nel Mercato all'ingrosso la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte della Società che si avvale di astatore alle sue dirette dipendenze. A tale fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato che assume funzione commissionaria.
3. La vendita è di regola svolta con i sistemi elettronici e/o telematici all'uopo installati nel Mercato. In caso di guasti le vendite possono essere effettuate "a voce" per le qualità massive sono ammesse vendite cumulative e per campione. Le vendite nei boxes avvengono di norma a contrattazione diretta. Prima e durante le vendite all'asta non è consentita nei boxes la vendita degli stessi prodotti offerti dall'asta. Altri sistemi di vendita possono essere disciplinati dalla Società.
4. La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel Mercato.
5. Nella vendita è data la precedenza al prodotto dei produttori soci del consorzio o delle società socie dello stesso.

## ARTICOLO 24

### VENDITA DEI PRODOTTI

1. Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme vigenti.
2. Il foglio d'asta deve contenere le generalità del venditore, il numero dei colli, il peso netto, la distinta di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto).
3. Le vendite si effettuano a peso netto e per lotti di prodotto omogenei per qualità, calibro e confezionamento.
4. La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.
5. Il prodotto posto in vendita sarà accuratamente lavato; dovranno essere sventrati i merluzzi, razze, rombi, squali e le rane pescatrici; contestualmente devono essere rispettate le disposizione di autocontrollo relative ai parametri stabiliti dal capo IV, punto V, dell'allegato al Decreto Legislativo n 531/92.
6. A tutto il personale del Mercato, a qualunque categoria appartenga, è proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' Proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
7. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga in presenza degli organi di vigilanza prima che la merce esca dal

Mercato. Se dal controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può chiedere alla Direzione l'annullamento dell'acquisto.

8. Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede CEE si applicano le norme comunitarie, per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.
9. E' vietato alterare il peso del prodotto con bagnature o altro artificio, consegnare per la vendita come freschi prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza.

## **ARTICOLO 25**

### **MERCE IN VENDITA E RITIRO DEI PRODOTTI**

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione e dal Veterinario preposto al Mercato.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti senza dover per questo corrispondere alla Società pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese. In tal caso la Direzione del Mercato rilascia documento di accompagnamento in osservanza del capitolo VII dell'allegato al Decreto Legislativo n. 531/92.
3. Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere tuttavia vietato dal Veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.
4. Per le merci non idonee all'alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero la esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario, eventuali spese per la distruzione saranno a carico del venditore.

## **ARTICOLO 26**

### **CASSETTE – CONTENITORI – CONFEZIONI DEI PRODOTTI DELLA PESCA**

1. La Società sentita la commissione del mercato, indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca, nella tabella allegata a) vengono riportate le tare dei rispettivi imballaggi.
2. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

## **ARTICOLO 27**

### **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

1. La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, debbono avvenire secondo le modalità previste dalla Società.
2. L'uso dei veicoli per il trasporto delle merci nell'ambito del Mercato, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato. Tali veicoli devono comunque rispettare le norme di legge relative alla sicurezza e sanità.



## **ARTICOLO 28**

### **ORDINE INTERNO**

1. E' **vietato** sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:
  - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione –
  - b. attirare i compratori con grida e schiamazzi –
  - c. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni –
  - d. esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione –
  - e. accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura –
  - f. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni -
  - g. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza –
  - h. gridare e parlare ad alta voce nei posti di compera –
  - i. toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio –
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel Mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla Direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi, è disciplinata dal Direttore secondi norme prescritte dalla Società.

## **ARTICOLO 29**

### **SERVIZIO CASSA**

1. Nel Mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del Mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abbinata per legge in base ad una apposita convenzione da stipularsi fra la Società e l'azienda di credito.
2. La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:
  - a. il pagamento, al netto di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di Mercato –
  - b. l'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato –
  - c. l'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato –
  - d. l'incasso delle multe contributi ed altro, previsti dal presente regolamento –
  - e. il pagamento alla Società, per servizi generali dal medesimo gestiti, e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissati dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni –
  - f. l'incasso degli importi dovuti alla A.S.L. per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari –
  - g. il pagamento di quanto è necessario o richiesto per la gestione del Mercato.

## **ARTICOLO 30**

### **RESPONSABILITA'**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, la Società non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualche titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato e comunque alla Società.
3. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 31**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI**

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del Mercato, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
  - a. sospensione da ogni attività del Mercato, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo Mercato, disposta dal Direttore con provvedimento definitivo –
  - b. sospensione da ogni attività nel Mercato e chiusura dei magazzini e dei posti di compera per un periodo fino a tre mesi deliberata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo –
  - c. revoca della concessione dei magazzini disposta dalla Società.

Allegati:

**TABELLA A)**

ART. 26

Le consuetudini attualmente seguite in merito alla determinazione virtuale della tara dei vari contenitori sono le seguenti:

contenitore in materiale plastico standard.....	kg. 1,500
contenitore in materiale plastico extra-standard.....	kg. 2,000
contenitore in legno.....	kg. 1,500
contenitore in polistirolo espanso.....	kg. 0,500
presenza di ghiaccio superiore alla media.....	kg. 0,500
reti o prodotto comunque sfuso.....	kg. 0,000

**CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. - MERCATO ITTICO FANO**  
**REGOLAMENTO INTERNO (12.11.2015)**

Norme per il sorteggio e la vendita nel rispetto delle leggi e regolamenti del Mercato Ittico:

La Direzione onde evitare contestazioni inerenti al sorteggio e alla vendita predispone il seguente Regolamento interno richiamando gli operatori del Mercato Ittico di Fano (pescatori e acquirenti) al rispetto delle sue norme.

- 1) Sono ammessi nel mercato per la vendita dei prodotti ittici i produttori e i commercianti.
- 2) I produttori si distinguono in quattro gruppi:
  - a) Imbarcazioni che sbarcano il pescato presso il porto di Fano;
  - b) Imprese di pesca Associate alle Cooperative di Fano che sbarcano in altri porti e portano il prodotto con i camion;
  - c) Tutti gli altri produttori o imprese di pesca, che portano il prodotto con i camion;
  - d) Commercianti – grossisti;
- 3) Saranno ammessi al sorteggio i produttori, di cui all'art. 2 lettera a) e b), che avranno conferito il prodotto nell'ambito del Mercato (sala attesa), entro le ore: **04.00** o comunque siano in coda, dentro le aree di mercato, per effettuare lo scarico del prodotto; i produttori di cui all'art. 2 lettera c) ed i commercianti saranno ammessi al sorteggio se avranno conferito il prodotto come sopra specificato entro le ore **04.15**;
- 4) Saranno eseguiti i seguenti sorteggi che riguardano sia i produttori che i commercianti:
  - a) al primo sorteggio (con diritto di precedenza alla vendita) concorrono solo i produttori dell'Art. 2 lettera a);
  - b) al secondo sorteggio concorrono i produttori dell'Art. 2 lettera b) ;
  - c) al terzo sorteggio concorrono i produttori dell'art. 2 lettera c);
  - d) al quarto sorteggio concorrono i commercianti;
- 5) Se il prodotto viene conferito dopo le ore **04.00** o **04.15** in base al gruppo di appartenenza e prima dell'inizio delle vendite, lo scafo sarà segnato in coda all'ultimo sorteggiato del gruppo di appartenenza.  
Se il produttore arriva al mercato dopo l'inizio della vendita, lo scafo sarà segnato dopo i produttori del gruppo a), b), e c) Art. 2., e potrà scaricare il prodotto solo dopo che abbia iniziato la vendita l'ultimo dell'art. 2 gruppo c);
- 6) I produttori e i commercianti, ammessi al sorteggio, non potranno togliere il prodotto conferito nella sala deposito, prima che avvenga il passaggio all'asta, salvo che togliere tutta la pescata o tutte le casse di una medesima qualità di prodotto. I conferenti sorteggiati che portano successivamente all'inizio della vendita altro prodotto oltre quello già introdotto, l'iscrizione per l'ammissione alla vendita di suddetto prodotto verrà fatta in coda al gruppo a), b), e c) per i primi, e d) per i secondi.  
Nel caso in cui l'introduzione del prodotto avvenga prima dell'inizio delle vendite, l'iscrizione verrà fatta in coda al proprio gruppo di appartenenza.

- 7) Il sorteggiato che non intende vendere il prodotto con il numero assegnatogli, come pure chi intende riammettere il pesce alla vendita dopo averlo in precedenza ritirato passa in coda al proprio gruppo di appartenenza. Chi invece intende riammettere alla vendita il prodotto in precedenza ritirato e portato fuori dello stabile del Mercato passa in coda ai produttori del gruppo a), b), e c).
- 8) Qualora si verificassero errori nell'iscrizione dei motopescherecci (mancanza dell'inserimento di un numero, dimenticanza di segnare un motopeschereccio) si procederà ad estrarre un numero bis fra i numeri sorteggiati assegnandolo allo scafo rimasto senza numero. Se per errore un motopeschereccio viene segnato e sorteggiato due volte e conseguentemente gli sono assegnati due numeri, si riterrà valido il primo numero estratto.
- 9) E' consentito alle volanti che pescano in coppia di segnare entrambi gli scafi. E' fatto obbligo al sorteggiato di denunciare alla Direzione i quantitativi di casse per ogni singolo motopeschereccio prima del sorteggio. Nel caso che non venga denunciato il quantitativo delle casse dovranno essere divise per due, sia come numero che come qualità.
- 10) È fatto divieto ai produttori e ai commercianti di lasciare il proprio prodotto in consegna a persone estranee al Mercato. Il pesce potrà essere consegnato o ritirato da persona di fiducia delegata dal produttore o dal commerciante che ne diventerà l'unico responsabile. Le deleghe dovranno essere consegnate alla Direzione del Mercato.
- 11) È fatto divieto al commerciante-acquirente di rifiutare il prodotto precedentemente acquistato a meno che non sussistano comprovati motivi fra cui quello di aver tratto in inganno la buona fede del compratore o lo stesso prodotto risulti alterato e quindi non commestibile. Nel primo caso l'astatore che ha venduto il prodotto giudicherà se il prezzo pagato dall'acquirente è equo in riferimento alla qualità ed alla quotazione di mercato di quel giorno, nel secondo caso il giudizio spetterà al direttore del Mercato. Obbligo del produttore sarà quello di presentare il prodotto in modo tale che non dia adito ad eventuali contestazioni.
- 12) Non si accettano contestazioni per il pesce già uscito dal mercato.
- 13) È vietata sia ai produttori che ai commercianti la sosta nella sala deposito del pesce ( sala arrivo). A questi ultimi è data la possibilità di esaminare il prodotto consegnato dai produttori al mercato e depositato nella sala di arrivo dalle ore **04,00** alle ore **04,15**, prima che inizi la vendita del prodotto ittico. L'esame deve essere fatto con i dovuti riguardi senza manomettere il pesce nei contenitori. Le casse dovranno essere messe bene in vista per essere convenientemente esaminate.
- 14) E' data la possibilità ai produttori di entrare nella sala deposito solo nel momento che viene posizionato il proprio prodotto sul nastro per la vendita.
- 15) E' vietato ai produttori, ed ai loro rappresentanti, l'accesso alla sala d'asta (vendita), questi possono entrare solo al momento della vendita del proprio prodotto.

- 16) A insindacabile giudizio del Direttore o degli Astatori, si potranno astare i prodotti ittici sia una o più casse per volta, oppure potranno essere astate partite di prodotto per le qualità massive.
- 17) La Direzione non risponde dei danni che ne possano derivare al compratore che abbandoni il proprio posto lasciando la chiave nel pulsante.
- 18) Nella sala partenza sono autorizzati ad entrare solo i commercianti che abbiano concorso agli acquisti della giornata o loro incaricati muniti di delega in precedenza depositata negli uffici della Direzione ed il prodotto potrà essere ritirato solo dopo presentazione di regolare bolla d'accompagnamento.
- 19) Si fa obbligo a tutti gli operatori ( produttori, commercianti etc. ) di rispettare il presente regolamento interno, in caso contrario la Direzione applicherà le sanzioni previste dal regolamento di mercato, che prevede:
- a) diffida verbale e scritta o sospensione da ogni attività nel mercato per tre giorni, con delibera immediata del Direttore del Mercato;
  - b) sospensione da ogni attività nel mercato fino ad un massimo di mesi tre, deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione del mercato;
  - c) revoca della concessione dei posti di compera disposta dall'ente gestore, sentito il Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Ogni violazione del presente regolamento di mercato e della legge regionale sulla gestione dei mercati ittici, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

**ALLEGATO III (RILIEVO FOTOGRAFICO STRUTTURA)**




Darsena peschereccia



Ingresso Mercato Ittico



Fronte Mercato Ittico



Portone frontale



Area perimetrale



Ingresso uffici asta



Sportello Banca SUASA



Fabbrica del ghiaccio (cella)



Accesso tribuna acquirenti



Cella prodotti ittici



Uscita posteriore Mercato



Accesso tribuna acquirenti ed uscita merce





Fronte magazzini commercianti



Accesso sala ingresso merce



Ingresso Mercato



Accesso uffici Associazioni



Box fabbrica ghiaccio



Copertura catramata



Vista stabile centrale sala aste



Vista fronte magazzini commercianti



Copertura catramata



Evaporatore cella pesce



Motocondensanti fabbrica ghiaccio



Produttore ghiaccio



Box motori fabbrica ghiaccio



Cella fabbrica ghiaccio



Silos ghiaccio in scaglie



Corridoio uffici primo piano




Ufficio Direttore Mercato




Ufficio Asta (Server)



Ufficio Asta (Server)




Ufficio Asta



Terminale fabbrica ghiaccio



Ufficio primo piano (non in uso)



Corridoio primo piano



Archivio primo piano



Spogliatoio addetti Mercato (primo piano)



Uffici Asta lato sala ingresso merce



Uffici asta lato sala ingresso merce



Ingresso CSM



Macchina chiudi sacco




Sala ingresso merce



Area delimitata deposito casse



Sala ingresso merce



Sala ingresso merce – carico linea



Carico linea asta



Nastro di carico (rulliera)



Ingresso tribuna sala asta (lato dx)



Box Astatore




Terminale display / orologio



Terminali d'asta




Ingresso tribuna sala asta (lato sx)



Particolare linea Asta (bilancia / pulsante stop)




Etichettatrice di linea




Tribuna acquirenti



Box e orologio visto dalla tribuna



Vista generale sala asta



Sala uscita merce



Piano di uscita



Particolare parete sala uscita merce



**ALLEGATO IV (RILIEVO FOTOGRAFICO FASE D'ASTA)**



Prodotto in ingresso (durante il sorteggio)



Fase preliminare inizio asta




Carico prodotto in linea



Carico prodotto in linea




Inizio contrattazione (evidenziatore)



Fasi di contrattazione



Fasi di contrattazione



Fasi di contrattazione



Uscita prodotto da sala asta



Tunnel di uscita prodotto



Arrivo prodotto su piano di uscita



Smistamento partite acquistate



Partite disposte per Acquirente



Partite pronte per il carico

/

/



Vista dell'edificio centrale



Particolare copertura asfalto



Particolare pluviali



Vista strada perimetrale



Gruppo elettrogeno



Gruppo elettrogeno